

LE NUOVE LEGGI CIVILI

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Commento al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche

a cura di

FABIO SANTANGELI

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828809203

Finito di stampare nel luglio 2023 da
Galli Edizioni S.r.l. - Varese

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 7	Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza (CLAUDIO CECHELLA)	44
Art. 8	Durata massima delle misure protettive (FRANCESCO DE SANTIS)	62
Art. 9	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale (MARCO SPADARO)	64
Art. 10	Comunicazioni telematiche (GIORGIO ROMANO)	68

Sezione IV
Giurisdizione internazionale

Art. 11	Attribuzione della giurisdizione (ALESSANDRO FABBI)	71
---------	---	----

TITOLO II
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI,
PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO
E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI

Capo I
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Art. 12	Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (ULISSE COREA)	77
Art. 13	Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto (MARIA LAURA GUARNIERI)	95
Art. 14	Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati (MARIA LAURA GUARNIERI)	95
Art. 15	Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori (MARIA LAURA GUARNIERI)	95
Art. 16	Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti (MARIA LAURA GUARNIERI)	106
Art. 17	Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (MARIA LAURA GUARNIERI)	106
Art. 18	Misure protettive (FRANCESCO DE SANTIS)	116
Art. 19	Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (FRANCESCO DE SANTIS)	116
Art. 20	Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile (FRANCESCO DE SANTIS)	116
Art. 21	Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (ULISSE COREA)	138
Art. 22	Autorizzazioni del tribunale (SALVATORE NICOLOSI)	143
Art. 23	Conclusione delle trattative (MARCO SPADARO)	147
Art. 24	Conservazione degli effetti (SALVATORE NICOLOSI)	155
Art. 25	Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese (MATTEO L. VITALI)	158
Art. 25-bis	Misure premiali (FRANCO RANDAZZO)	173
Art. 25-ter	Compenso dell'esperto (MARIA LAURA GUARNIERI)	179
Art. 25-quater	Imprese sotto soglia (MARCO SPADARO)	188
Art. 25-quinquies	Limiti di accesso alla composizione negoziata (ULISSE COREA)	199

Articolo 25-quinquies

Limiti di accesso alla composizione negoziata

Commento

di ULISSE COREA

Oltre alla sussistenza dei requisiti illustrati nel commento all'art. 12, l'apertura della procedura è condizionata dalla sussistenza di ulteriori due presupposti di carattere negativo. Si tratta delle situazioni descritte nell'art. 25-quinquies, dove si prevede che ostano alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 « la pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera *a*), 54, comma 3, e 74 », nonché la rinuncia alle domande di cui al primo periodo nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza di avvio della composizione negoziata.

L'ipotesi descritta nel primo periodo dell'art. 25-quinquies è una condizione multiforme. La norma fa riferimento a quattro diverse situazioni: *a*) la pendenza di un procedimento per l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziale (art. 40)¹; *b*) la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione (art. 44, comma 1, lett. *a*); *c*) il ricorso per la concessione di misure protettive del patrimonio del debitore durante le trattative e prima della omologazione degli accordi di ristrutturazione (art. 54, comma 3); *d*) la proposta di concordato minore da parte dell'imprenditore sovraindebitato (art. 74).

La ragione per la quale la pendenza di tali procedimenti osta allo svolgimento della composizione negoziata, al punto da doversi archiviare la procedura, va rintracciata nella funzione stessa della composizione negoziata, collocata dal legislatore in rapporto (potrebbe dirsi) di "pregiudizialità", quantomeno di ordine logico-temporale², rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, potendo precedere lo stato di crisi e di insolvenza e risultando efficace nella misura

¹ La norma va intesa, conformemente alle altre ipotesi contemplate, nel senso che è preclusa la composizione negoziata qualora lo stesso imprenditore abbia proposto domanda *ex art.* 40; laddove tale domanda sia proposta dai creditori non vi è preclusione, come dimostra l'art. 18, comma 4, che preclude la pronuncia della sentenza di liquidazione ma non la contemporanea pendenza del procedimento di accesso (conf. S. DI AMATO, *Diritto della crisi d'impresa*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, 19).

² Ricordiamo che ai sensi dell'art. 18, comma 4, non può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza se è già stata pubblicata l'istanza di composizione negoziata, salva la revoca delle misure protettive. Al riguardo, M. MONTANARI, *I rapporti*, cit., 4, ritiene configurabile una particolare figura di sospensione « costruita sulla falsariga di quella per pregiudizialità-dipendenza *ex art.* 295 c.p.c. ».

ia di cui all'art. 62 del
lazione delle scadenze
secutive e conservative
ale contratto, diversa-
fronti dei terzi e deve
nteressati.

5-*quater*, comma 4 e,
ncordato semplificato
1 c.c.i., se si tratta di

rdi di ristrutturazione
ondivisibilmente, che
iso dei creditori che
ndo sufficiente che la
tative e non dopo la
trocinata e condivisa
e i citati accordi delle
lterebbe penalizzante
ome opportunamente
ebbero risultare dalla

i raggiungono anche
dei beni, da invocarsi
ative possono, infatti,
olgersi terzi interessati
oluzione⁴⁰.

cit., 12.

ir a titolo esemplificativo, le
ste che si possono formulare
posizione della crisi.

in cui la crisi e l'insolvenza non siano conclamate³. Viceversa, le domande introdotte con il procedimento unitario di cui all'art. 40 presuppongono una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario più avanzato, che può suggerire interventi sulla struttura, sulla composizione e sullo stato delle attività più invasivi rispetto alla logica della composizione negoziata⁴. Le medesime considerazioni valgono sia per la richiesta di accesso alle procedure con riserva, così come previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a), sia per la richiesta di misure protettive formulata nel corso delle trattative e prima della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, a norma dell'art. 54, comma 3. Scopo della norma è quindi quello di evitare distorsioni nell'uso dello strumento della composizione negoziata nelle situazioni in cui l'imprenditore già versa in una situazione di crisi, quantunque non ancora dichiarata o accertata, per cui abbia già attivato uno dei predetti strumenti di regolazione.

Ad ogni buon conto, il divieto di presentare istanza di composizione negoziata, poiché legato, per espressa previsione normativa, alla pendenza del procedimento introdotto da una delle istanze giudiziali elencate nell'art. 25-*quinquies*, è destinato a venir meno in caso di anticipata definizione di quel procedimento, anche a seguito di rinuncia alla domanda da parte dell'imprenditore. Non è, infatti, pensabile che il diritto dell'imprenditore di percorrere le vie della composizione negoziata possa consumarsi per effetto della scelta messa in atto dallo stesso debitore e successivamente revocata, di cercare una diversa soluzione della crisi. La norma, tuttavia, condiziona in questi casi la proposizione dell'istanza per la composizione negoziata al decorso di almeno quattro mesi dalla rinuncia alla precedente domanda.

Non trattandosi di una procedura concorsuale e (come già rilevato) non prevedendosi un filtro da parte dell'autorità giudiziaria nella fase di accesso alla procedura di composizione negoziata, la sussistenza delle condizioni ostative descritte dall'art. 25-*quinquies* potrà essere rilevata dall'esperto, ovvero dall'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla richiesta di autorizzazioni di cui all'art. 22 o sull'istanza per l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18.

L'esperto potrà riscontrarle allorché si attiverà per verificare se vi sono concrete prospettive di risanamento. Esse potranno emergere altresì dalle dichiarazioni allegate dall'imprenditore a corredo della domanda e, nello specifico, dalla dichiarazione di cui alla lett. d) dell'art. 17 che concerne l'avvenuta presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a) e 54, comma 3. Se il controllo preliminare darà esito negativo, dovrà disporre immediatamente l'archiviazione della procedura, dando adeguata motivazione delle ragioni della chiusura del procedimento all'interno della relazione finale. Viceversa,

³ Va rilevato, tuttavia, come il confine tra le condizioni per l'accesso alla composizione negoziata e le condizioni per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, possa essere sovente assai sfumato (cfr. in tal senso, M. MONTANARI, *Il rapporto*, cit., 1).

⁴ Cfr. A. ILLUMINATI, *Art. 25-quinquies, Limiti di accesso alla composizione negoziata*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, 123.

qualora sia l'autorità giudiziaria a rilevare la ricorrenza di una delle due condizioni ostative, la loro sussistenza si ripercuoterà sull'esito delle richieste presentate ai sensi degli artt. 19 e 22, che dovranno essere dichiarate inammissibili o, se concesse, revocate (art. 19, comma 6).

ersa, le domande
 suppongono una
 più avanzato, che
 stato delle attività
 4. Le medesime
 e con riserva, così
 misure protettive
 nologazione degli
 po della norma è
 alla composizione
 situazione di crisi,
 è attivato uno dei

sizione negoziata,
 del procedimento
quies, è destinato
 o, anche a seguito
 ti, pensabile che
 e negoziata possa
 tore e successiva-
 norma, tuttavia,
 sizione negoziata
 domanda.

già rilevato) non
 e di accesso alla
 zioni ostative de-
 vero dall'autorità
 i cui all'art. 22 o
 . 18.

ficare se vi sono
 resi dalle dichia-
 o specifico, dalla
 presentazione di
 comma 1, lett. a)
 , dovrà disporre
 motivazione delle
 finale. Viceversa,

o alla composizione
 possa essere sovente

ne negoziata, in F. Di
 ffre Francis Lefebvre,